

**Intervista di Elisabetta Fraccarollo a Piercarlo Pazé, direttore della rivista
Minorigiustizia, sulla pratica della messa alla prova in Italia**

“Dott. Pazé, in quale momento del processo, secondo lei, è più opportuno disporre la messa alla prova?”

“Su questo tema c’è una discussione aperta. Tenzialmente, l’applicazione della messa alla prova dovrebbe avvenire vicino al fatto-reato. Il problema è che molti processi a carico di minori sono eccessivamente lunghi; il rischio è quindi che la messa alla prova venga disposta nei confronti di giovani “adulti”. Inizialmente, si era posto il problema dell’applicabilità di quest’istituto nei confronti di chi, nel corso del processo, fosse già divenuto maggiorenne; la soluzione adottata dalla giurisprudenza è che deve essere valutata, semplicemente con maggior rigore, la possibilità di agire ancora sul giovane: indubbiamente una messa alla prova per un ragazzo che ha 28 anni, o che ha tre figli, ha uno scarsissimo significato. Ritengo che la regola della ragionevole durata del processo sia necessaria per i minorenni ancor più che per i maggiorenni, per garantire loro una fuoriuscita anticipata dal processo. Di conseguenza, anche la messa alla prova dovrebbe essere disposta presto. È necessario, tuttavia, valutare caso per caso poiché in alcune ipotesi, al contrario, occorre far passare un po’ di tempo. Un altro problema oggetto di numerose critiche riguarda poi l’applicazione della misura in grado d’appello: credo sia propria del principio di civiltà la possibilità per il giudice di secondo grado di disporla, nei casi in cui venga negata dal tribunale in primo grado; si tratta comunque (analizzando le statistiche a livello nazionale) di una piccola percentuale, che trova attuazione solitamente nei casi più gravi. L’efficacia educativa non è esclusa nella durata del tempo, tuttavia vi sono dei rischi: porterebbero consolidarsi certi percorsi devianti, risultando quindi più difficile intervenire; oppure, in alternativa, potrebbe risultare non più necessaria la messa alla prova nei casi in cui il ragazzo è cresciuto, è

maturato, è cambiato, con le proprie forze; in questi casi la messa alla prova avrebbe solo scopi indulgenziali. Sarebbe una pena di diverso tipo, ma non sarebbe una messa alla prova. In questi casi bisognerebbe introdurre la possibilità, da parte del giudice, di sostituire le pene detentive con altre pene; oppure, che lo stesso legislatore prevedesse altre pene, accanto a quelle detentive, chiamandole, però, pene e non messa alla prova. Ma precisiamo: la pena ha sempre una certa proporzionalità con il reato, nel campo della messa alla prova, invece, siamo al di fuori del processo, che viene sospeso, e non dovrebbe esserci il carattere retributivo proprio della pena.

“Quali considerazioni è possibile fare in merito alla durata della messa alla prova?” “I tribunali italiani applicano criteri diversi sulla durata; ci sono tribunali che tendenzialmente applicano durate lunghe, addirittura prolungandole impropriamente, rinviando continuamente le udienze, per dare alla messa alla prova un carattere retributivo. Anche il legislatore, d’altra parte, ha fissato dei limiti in riferimento alla gravità del reato. In realtà, proprio la durata della misura sovente pregiudica l’esito della prova stessa: i servizi non riescono a seguire messe alla prova troppo lunghe, il ragazzo si logora nella stessa attesa del processo, anzi, spesso è proprio lui a voler allontanarsi da ciò che ha fatto per intraprendere un altro percorso di vita. Inchiodarlo al fatto-reato che ha dato origine alla messa alla prova sarebbe un danno, un grandissimo errore e non porterebbe a risultati positivi.”

“All’interno del Tribunale per i minorenni di Torino come opera concretamente la collaborazione con i servizi minorili e quelli locali?”

“La messa alla prova è una di quelle misure che, proprio perché tecniche, dovrebbero essere disposte dai servizi sociali ministeriali, in collaborazione con i servizi locali che apprestano gli strumenti; è uno di quei casi in cui la collaborazione è necessaria: il progetto teoricamente deve essere proposto dai servizi ministeriali, in realtà sono quelli locali che reperiscono le risorse. Nel Tribunale per i minorenni di Torino le messe alla prova, in relazione al numero delle denunce, sono percentualmente inferiori rispetto ad altri tribunali italiani, per diversi motivi: non vengono disposte per fatti troppo piccoli, sarebbe come sciupare l’istituto; di

conseguenza, essendo il numero di casi di messe alla prova inferiore, è possibile per i servizi sociali riuscire a seguirli meglio. Inoltre, dal momento che la durata delle prove è quasi sempre lunga, ciò comporta una sorta di dialettica continua tra servizi e tribunale, nel senso che i servizi rilevano la negatività di questa eccessiva lunghezza e il tribunale, dal canto suo, accentua il carattere retributivo della prova tramite la lunghezza stessa. L'altro problema, che sorge da questa dialettica tra servizi e tribunale, concerne i contenuti: la legge prevede che la messa alla prova sia predisposta dai servizi, spesso tuttavia il tribunale si arroga il diritto di cambiare il progetto; ma i servizi, giustamente, conoscendo il ragazzo, il contesto e la famiglia propongono dei contenuti tarati su quel ragazzo, sulle risorse del territorio, mentre il tribunale spesso, in un'altra ottica di valutazione, pone in una prospettiva diversa la messa alla prova, finendo per snaturarla: ecco che allora dal ragazzo viene percepita come una pena e non come una risorsa educativa. Credo che in questa dialettica occorrerebbe maggiore attenzione da parte di entrambe le parti, sia nel non prolungare eccessivamente la misura sia nel non aggravarla, come se fosse una pena. Il giudice, di per sé, è portato a pensare tutto nell'ottica della pena, ma questo finisce per non corrispondere alla migliore forma di messa alla prova”.

“Quale ruolo deve rivestire il giudice durante la messa alla prova?”

“Il giudice ha principalmente un ruolo di autorevolezza nei confronti del ragazzo. In particolare, si possono individuare tre momenti in cui è fondamentale la presenza del giudice: in primo luogo, è necessario, prima della messa alla prova, informare il ragazzo di questa possibilità; la messa alla prova deve essere spiegata dai servizi e soprattutto dal difensore. Si tratta di un patto che si stringe tra il minore e il tribunale: il giudice in questa fase deve avere una certa autorevolezza. Il secondo momento in cui il giudice interviene è in fase di esecuzione della prova: il presidente o il giudice delegato, che normalmente è un giudice onorario, possono convocare il ragazzo, i genitori e i servizi. Normalmente nel Tribunale di Torino questo avviene, per verificare se si debba anticipare la ripresa del processo in caso di esito positivo della prova (questo, tuttavia, non avviene quasi mai), oppure in caso di esito negativo,

nel qual caso sarebbe pressoché inutile continuare la prova; in ogni caso, per dare suggerimenti, per dimostrare al ragazzo che sullo sfondo c'è sempre l'autorità del giudice. Qualche volta, il rischio che può verificarsi è che il giudice delegato voglia controllare eccessivamente l'attività dei servizi, determinando il più delle volte tensioni. In ultima analisi, c'è una terza fase, nell'udienza finale, in cui il ruolo del giudice è determinante: decidere l'esito della prova, se cioè considerarlo positivo o se, al contrario, riprendere il processo. Anche in questo momento è necessario, da parte del giudice, illustrare al giovane il significato etico-sociale delle attività che si svolgono alla sua presenza, quindi rivivere ciò che è successo e chiudere il processo anche con una restituzione di autostima; proprio l'autostima è fondamentale nella crescita di un ragazzo”.

“Quali obiettivi si possono concretamente raggiungere con la messa alla prova?”

“Nel reato c'è sempre un prima e un dopo; il processo che si instaura è un'occasione per portare dei cambiamenti a livello di percorsi di vita, là dove siano necessari. Normalmente i ragazzi che entrano nel tribunale per i minorenni hanno alle spalle famiglie troppo tolleranti, sono ragazzi che “confondono il giorno con la notte”, che non hanno nessun impegno, non studiano, non lavorano. Per la prima volta bisogna dare loro degli impegni, costringendoli in alcuni casi a trovare un lavoro, inserendoli in attività socialmente utili, in gruppi sportivi di squadra; proprio negli sport di gruppo è fondamentale la presenza di un educatore-allenatore che chieda il rispetto di certe regole; è essenziale cambiare il contesto di riferimento con il supporto di figure educanti forti, rispetto a dei genitori che, al contrario, sono stati deboli; inculcare abitudini che rimangano e possano portare dei cambiamenti di vita in positivo. Anche il carcere, con le sue regole, astrattamente, e sottolineo astrattamente, potrebbe portare a questi effetti, ma, oltre ad essere in negativo, sarebbero per tutta la vita stigmatizzanti.”

“Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, la messa alla prova è considerata un'alternativa alla sanzione penale; come conciliare questo particolare

obiettivo con la funzione rieducativa della pena che emerge dall'art. 27 della Costituzione?"

“La messa alla prova è stata efficacemente definita come la possibilità che davanti all'esigenza del recupero sociale del minore, la stessa realizzazione della pretesa punitiva possa arretrare. Alla punizione del giovane che si è reso responsabile di un illecito prevale il recupero del minore con interventi e provvedimenti appropriati. Pertanto la sanzione penale costituisce l'ultima opzione alla quale ricorrere solo nei casi in cui altri interventi di recupero siano risultati senza effetti. Sul problema della rieducazione è possibile individuare vari livelli: il primo, messo in evidenza nelle Regole di Pechino, è quello secondo cui “il processo non deve fare del male al ragazzo”; lo stesso processo è già una pena, è logorante per il giovane, quindi, bisogna cercare di farlo uscire rapidamente dal circuito penale; nel contatto con il ragazzo, le figure di autorità (polizia, avvocati, giudice, pubblico ministero..) devono poi avere dei comportamenti positivi: certe violenze psicologiche, o peggio, cui si ricorre spesso nel processo degli adulti, nei confronti di un ragazzo non sono ammissibili; in altre parole, il giovane deve avere una visione positiva delle istituzioni con cui entra in relazione. Ma c'è qualcosa di più: non solo, non bisogna nuocere, ma è assolutamente necessario che all'interno del processo ci possa essere anche qualche momento educante: si pensi alle misure cautelari, che nel caso dei minori possono portare a dei cambiamenti in positivo (anziché prescrivere al minore di presentarsi tre volte al giorno ai carabinieri, gli si ordina di andare a scuola, controllandolo costantemente). Non solo, si pensi ancora ai provvedimenti di tipo civile-amministrativo, disposti dal giudice, che possono durare fino ad un mese. L'ultimo scalino è rappresentato, infine, dalla messa alla prova, dove l'educazione entra fortemente nel processo: più precisamente oggetto del processo non è più il fatto-reato, ma la persona”.

“Una difficile sfida è rappresentata dalle fasce più marginali della popolazione giovanile, nomadi ed extracomunitari; come opera nei loro confronti la messa alla prova?”

“Esiste un doppio regime della messa alla prova, quanto ai contenuti; mentre per i ragazzi italiani è possibile disporre messe alla prova che hanno una loro normalità, nel senso che si tratta di giovani che hanno una casa, una famiglia, magari un lavoro e quindi è possibile avere un contesto all’interno del quale collocare la prova, nel caso degli stranieri, che non hanno nulla, tutto questo è irrealizzabile; in questi casi, il tribunale per i minorenni solitamente dispone la messa alla prova come ricovero in comunità: tutto ciò determina, tuttavia, non solo una confusione con la misura cautelare del collocamento in comunità, ma soprattutto un fallimento della prova. Un ragazzo straniero che viene in Italia il più delle volte ha un suo progetto di vita, che non coincide con lo stare in comunità, ma con la volontà di realizzarsi nel lavoro, di costruire una famiglia; il periodo in comunità, che apparentemente è a suo favore perché gli offre “un tetto” sotto cui stare, neutralizza per un certo periodo il suo progetto di vita. Questo rappresenta una delle cause per cui gli stranieri molto spesso non riescono nella prova, perché si sentono come detenuti all’interno della comunità; d’altronde spesso la messa alla prova non è che la continuazione nella stessa comunità, sotto altra forma, della misura cautelare e nel vissuto di un ragazzo non cambia assolutamente niente: è difficile spiegargli la differenza che intercorre tra le due misure. In questi casi la comunità è una forma di pena. Questo comporta, ripeto, il fallimento o la non accettazione della prova. Si verifica in sostanza uno scontro tra due prospettive: quella del giudice che nelle sue “fantasie”, collocando il giovane nella comunità, pensa di salvarlo, mentre in realtà questi si troverà poi nella stessa situazione di partenza, dal momento che, dopo il periodo di messa alla prova, non avrà un contesto in cui tornare; anzi, la situazione è ulteriormente aggravata per il fatto che, in gran parte dei casi, la prospettiva seguente alla prova è l’espulsione dallo Stato italiano. Diversa è la situazione del ragazzo italiano che, nel suo contesto, ha la possibilità di proseguire i suoi progetti, di realizzarli. Si può certamente affermare, in questo senso, che un minore straniero messo alla prova è più discriminato rispetto ad uno italiano; una prova disposta in questo modo non risponde sicuramente ai suoi bisogni e alle sue speranze. Ultimo motivo di fallimento di una messa alla prova

disposta in questo modo: le comunità sono gestite da educatori italiani e ciò non genera certamente nello straniero un sentimento di fiducia, di apertura, di appartenenza.”

“Come valuta lo strumento della mediazione all’interno della messa alla prova? Quali potenzialità può concretamente realizzare?”

La prima operazione necessaria deve essere il riconoscimento di alcune particolarità della mediazione penale minorile fra colpevole e vittima all’interno del filone generale della mediazione. Esse derivano essenzialmente dal fatto che, malgrado ovunque sia portata in una sede distaccata, attuata da operatori terzi e presentata come indipendente rispetto al procedimento penale, la mediazione penale si sviluppa a partire dalla commissione di un reato, in occasione di un procedimento penale e per mandato di un’autorità giudiziaria. Un altro aspetto peculiare che richiama l’attenzione è che la mediazione penale è influenzata negli svolgimenti e negli esiti dall’esistenza e dall’incontro di particolari aspettative dei soggetti che la attivano, la vittima, l’indagato/imputato e l’autorità giudiziaria. Le aspettative della vittima sono svariate: la vittima può attendersi dalla sua partecipazione alla procedura mediativa un risarcimento, o una riparazione, o un incontro in cui il reo riconosca la propria responsabilità e chiedo scusa. Ma il dilemma principale da sciogliere è se la mediazione fra due parti così diseguali viene disposta e attuata per proteggere la vittima ovvero perché la mediazione risponde ad un interesse dell’indagato/imputato minorenne. La finalità del procedimento penale minorile che deve essere “adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne” e l’inquadramento della mediazione fra le attività di accertamento della personalità del minorenne possono indurre a sviluppare una mediazione “educativa” che accentua la sua attenzione sulla persona del minorenne riducendo e facendo diventare marginale il riguardo ai bisogni di riconoscimento della vittima. Le aspettative dell’indagato/imputato minorenne sono invece inevitabilmente orientate ad un ritorno del risultato della mediazione nel procedimento penale che lo coinvolge: un accordo conciliativo con remissione di querela, una soluzione indulgenziale, in ogni caso una pena più mite che consideri il

percorso avvenuto di cambiamento. La partecipazione del minore ha dunque, forse inevitabilmente, in maggiore o minore misura, una natura strumentale. Diverse ancora sono le aspettative dell'organo giudiziario che ha disposto l'invio della mediazione. In pochi casi il giudice promuove la mediazione per un suo effetto proprio indipendente dall'esito del processo; quando poi la mediazione è introdotta in occasione della messa alla prova, con prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa, ancora maggiormente si presenta la necessità di un ritorno del suo esito al giudice che deve stabilire se, per il comportamento del minore e l'evoluzione della sua personalità anche attraverso l'esperienza della mediazione, la prova ha avuto esito positivo.”